Sent. n. 127/2026 pubbl. il 30/09/2026
Cron. n. : 3037/2026
Rep. n. 147/2026 del 30/09/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE II CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 146-1/ /2026

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. ssa Rosa Paduano Presidente

Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice

Dott.ssa Francesca Bellisario Giudice rel.

Su ricorso di:

"[redacted]" unipersonale, con sede in [redacted] alla [redacted] codice fiscale e partita I.V.A. [redacted] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

MICHELE D'ASCOLI, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 19 giugno 1986, codice fiscale DSCMHL86H19H860L, residente in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Poggiomarino San Gennaro n. 7;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso depositato in data **9.6.2026 da** [redacted] con il quale la società ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di MICHELE D'ASCOLI, deducendo di essere creditrice nei suoi confronti della somma di euro 394.623,76, oltre interessi e accessori, in forza del decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal Tribunale di Nola in data 7 ottobre 2024 e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi degli artt. 647 e 654 c.p.c., con provvedimento del 26 febbraio 2025, in assenza di opposizioni;

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d
Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65874270000a03e1d7824e608fa2f7e3

rilevato che il predetto credito trae origine da forniture di carburante eseguite in favore di DS Truck S.r.l., le cui obbligazioni erano state personalmente garantite dal resistente mediante l'avallo di tredici effetti cambiari e che, nonostante la notificazione del titolo e dell'atto di precetto, il debitore non ha provveduto ad alcun pagamento;

rilevato che la persistente esposizione debitoria, superiore alla soglia prevista dall'art. 268, comma 2, CCII, unitamente al mancato adempimento dell'obbligazione accertata con titolo esecutivo definitivo, risulta indicativa dello stato di insolvenza del resistente;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII, a mezzo ufficiale giudiziario con notifica perfezionata presso la residenza del debitore - con consegna dell'atto al destinatario a mani proprie in data 13.7.2026 e il resistente è rimasto contumace;

rilevato che:

1) il resistente è soggetto, ai sensi dell'art. 268 co. 1 CCII, in combinato disposto con l'art. 2 lett. c) CCII, sottoponibile alla procedura di liquidazione controllata sul patrimonio dei soggetti sovraindebitati;
2) sono legittimati a proporre domanda per l'apertura della liquidazione controllata i creditori che dimostrino lo stato di insolvenza del debitore e l'esistenza di crediti scaduti ed insoluti per un importo non inferiore ad € 50.000,00 (art. 268 co. 3 CCII);
3) la domanda del creditore è proponibile anche in pendenza di procedure esecutive individuali;
4) la liquidazione controllata su istanza del creditore nei confronti di un debitore persona fisica non può essere aperta quando quest'ultimo eccepisce, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo anche mediante esercizio di azioni giudiziali, allegando la relativa attestazione redatta dall'OCC, ovvero chiedendo un termine non superiore a sessanta giorni per consentirne la redazione;
5) nel caso di domanda del creditore, dunque, l'indagine sull'esistenza di disponibilità patrimoniali idonee a soddisfare almeno in parte i creditori è necessariamente veicolata da un'eccezione del resistente e non può essere compiuta d'ufficio né la relativa prova può ritenersi a carico del ricorrente, atteso che tale condizione impeditiva è finalizzata a consentire al sovraindebitato incapiente l'accesso ad una procedura di esdebitazione alternativa, quella prevista dall'art. 283 CCII;

considerato che nella fattispecie in esame,

- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adìto ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il centro di interessi principali del resistente, da presumersi coincidente con il luogo di

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d
Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

residenza, in quanto soggetto non imprenditore (co. 3 lett. b), è ubicato San Gennaro Vesuviano (come da certificato di residenza in atti);

- ricorre la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII, atteso che i crediti di cui è stata fornita prova nel presente giudizio superano la soglia ivi indicata;
- pur essendo il debitore convenuto una persona fisica, non occorre verificare l'esistenza di residue disponibilità patrimoniali o di azioni giudiziali che possano consentire il recupero di utilità da distribuire ai creditori, atteso che il resistente è rimasto contumace e non ha sollevato l'eccezione di incapienza né allegato l'attestazione dell'OCC;
- sussiste evidenza della condizione di sovraindebitamento del convenuto, desumibile dal lungo arco temporale decorso dalla data di maturazione del credito senza che lo stesso sia stato estinto;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sul patrimonio di Michele D'Ascoli;

rilevato che occorre procedere alla nomina del liquidatore giudiziale, da individuarsi nel registro degli OCC, di regola fra gli iscritti nel distretto di Corte d'Appello;

ritenuto che possa essere individuato quale liquidatore la dott.ssa Francesca Iacomino:

considerato che il liquidatore, oltre ad esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ed ogni azione diretta al recupero dei crediti di quest'ultimo, deve verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.);

precisato che l'acquisizione dei redditi futuri alla procedura incontra il limite dell'esdebitazione di diritto, sicché laddove il beneficio sia concesso alle condizioni previste dalla richiamata norma non sarà più possibile l'acquisizione di utilità future - compresi i redditi eccedenti la quota individuata su istanza del debitore per soddisfare i bisogni personali e familiari dello stesso - ferma restando la necessità di realizzazione dell'attivo già acquisito alla massa;

ritenuto che le spese di lite non vanno liquidate, ma accertate nelle forme della verifica del passivo e concorrono nella distribuzione del ricavato della liquidazione controllata;

P.Q.M.

letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata sul patrimonio Michele D'Ascoli (c.f. DSCMHL86H19H860L), nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 19 giugno 1986 ed ivi residente alla Via Poggiomarino San Gennaro n. 7;

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d
Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 65874270000a03e1d7824e608fa2f7e3

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Rosa Napolitano,

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa Francesca Iacomino;

ORDINA

Al resistente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza i bilanci, ovvero le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre esercizi, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendoli che si applica l'art. 10, co. 3, CCII;

ORDINA

Al resistente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

DÀ ATTO

che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, fermo restando il diritto del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti ai sensi dell'art. 216, co. 10, CCII, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 275, secondo comma, CCII;

DISPONE

che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, come sarà stabilito dal giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d
Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

CHE IL LIQUIDATORE:

1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2026) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Nola;

DISPONE

che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d
Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al creditore ricorrente, al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 24.9.2026

IL GIUDICE EST.

dott.ssa Francesca Bellisario

IL PRESIDENTE

dott.ssa Rosa Paduano

Firmato Da: FRANCESCA BELLISARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 557a06e7b5e0df3faebbbfa3d18e737d
Firmato Da: FOSCHILLO VINCENZA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61042a19d70d0864
Firmato Da: ROSA PADUANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6587427000a03e1d7824e608fa2f7e3